

Mercoledì 27 ottobre 1999

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

ALLEGATO

Allegato I, punto 5.9.1.1 (direttiva 70/0221/CEE)

Le prescrizioni di cui al punto 5.9.1 si ritengono soddisfatte se il veicolo corrisponde ai requisiti di cui al punto 5.1.3. dell'Allegato I della direttiva 98/0069/CE<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1

Le prescrizioni di cui al punto 5.9.1 si ritengono soddisfatte se il veicolo corrisponde ai requisiti di cui al punto 5.1.3. dell'Allegato I della direttiva **70/0220/CEE<sup>(1)</sup> a condizione che gli esempi elencati al terzo trattino di tale sezione non si applichino a veicoli di categorie diverse dalla M<sub>1</sub> o N<sub>1</sub>.**

<sup>(1)</sup> GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1

## 12. Tachimetro dei veicoli a motore a due o tre ruote \*\*\*II

A5-0029/1999

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e recante modificazioni della direttiva 92/0061/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (6884/1/1999 – C5-0029/1999 – 1998/0163(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (6884/1/1999 – C5-0029/1999)<sup>(1)</sup>,
  - vista la sua posizione in prima lettura<sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1998) 285)<sup>(3)</sup>,
  - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
  - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
  - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0029/1999),
1. modifica come segue la posizione comune;
  2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando – 1 (nuovo)

**(– 1) considerando che la sicurezza stradale è un fondamentale obiettivo comunitario che impone il controllo e l'accertamento della velocità che avviene tramite il tachimetro in modo da prevenire ed educare soprattutto i giovani a una corretta circolazione stradale;**

<sup>(1)</sup> GU C 232 del 13.8.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 104 del 14.4.1999, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU C 212 dell'8.7.1998, pag. 7.

Mercoledì 27 ottobre 1999

POSIZIONE COMUNE  
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI  
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

*Considerando - 1 bis (nuovo)*

**(- 1 bis) considerando che ormai la legislazione tecnica che riguarda la sicurezza stradale dovrebbe essere adottata in modo organico sotto forma di «pacchetti» di direttive in modo tale da evidenziare meglio per i cittadini il contributo dell'Unione europea alla sicurezza stradale;**

(Emendamento 3)

*Considerando 6 bis (nuovo)*

**(6 bis) considerando che gli Stati membri dell'Unione europea dovranno negoziare al più presto una modifica del regolamento n. 39 UN-ECE, in modo da farlo corrispondere alle disposizioni della presente direttiva;**

(Emendamento 4)

*Articolo 3, primo comma*

A norma dell'articolo 11 della direttiva 92/0061/CEE, è riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE nell'ultima versione adottata dalla Comunità.

A norma dell'articolo 11 della direttiva 92/0061/CEE, **può essere** riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE nell'ultima versione adottata dalla Comunità.

(Emendamento 6)

*Articolo 6, paragrafo 4*

4. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, prima comma, a decorrere dal 1° luglio 2001, tranne per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

4. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, prima comma, a decorrere dal 1° luglio 2001, tranne per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° **luglio** 2002.

### 13. Impianti a fune per il trasporto di persone \*\*\*II

A5-0028/1999

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (14248/3/1998 - C5-0030/1999 - 1994/0011(COD))**

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (14248/3/1998 - C5-0030/1999) <sup>(1)</sup>,
- vista la sua posizione in prima lettura <sup>(2)</sup> sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(1993) 646) <sup>(3)</sup>,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(1995) 523) <sup>(4)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 243 del 27.8.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 122.

<sup>(3)</sup> GU C 70 dell'8.3.1994, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU C 22 del 26.1.1996, pag. 12.